



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza dell'08.04.2025 iscritto al n. 5707/2024 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie.

**PROMOSSO DA**

OMISSIS (part. i.v.a.: OMISSIS), con sede in OMISSIS, in persona del legale rappresentante, ed elettivamente domiciliata in Pescara al Viale G. D'Annunzio n. 69, presso lo studio dell'Avv. Luca Rotondo, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Il Condominio OMISSIS (cod. fisc.: OMISSIS), sito in OMISSIS, in persona dell'Amministratore OMISSIS, residente in OMISSIS.

**CONVENUTO CONTUMACE**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

come da verbale di udienza dell'08.04.2025, in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La società OMISSIS, con ricorso ex art. 316 c.p.c., ha convenuto in giudizio, innanzi questo Giudice di Pace di Pescara, il Condominio OMISSIS, in persona dell'amministratore pro-tempore, per sentirlo condannare:

- a comunicare e consegnare alla OMISSIS, ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, le tabelle millesimali del Condominio e l'indicazione dei



dati anagrafici, di residenza e fiscali dei condomini i risultanti dalle tabelle millesimali di cui all'art. 1130 co. 1 n. 6 c.c.;

- a versare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a favore della OMISSIS la somma di € 20,00, o quelle ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del provvedimento suddetto, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha riferito che il Giudice di Pescara, con decreto ingiuntivo aveva ingiunto al Condominio OMISSIS, il pagamento della somma di € 3.972,07, oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria oltre le spese successive occorrente.

La ricorrente ha riferito che il suddetto decreto ingiuntivo era stato notificato al Condominio OMISSIS e non era stato opposto nei termini di legge, per cui era divenuto definitivamente esecutivo.

Inoltre, la ricorrente ha spiegato che il Condominio ingiunto non aveva provveduto al pagamento del dovuto e al fine di procedere esecutivamente al recupero del proprio credito aveva chiesto all'amministratore di fornire le tabelle millesimali per procedere al recupero delle somme dovute da ciascun condomino, senza ottenere alcuna risposta. Instaurato il contraddittorio, il Condominio OMISSIS è restato contumace.

La domanda merita accoglimento, poiché fondata su prova scritta, decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pescara.

L'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti e che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Sulla scorta di quanto contenuto nella disposizione suddetta l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori, non soddisfatti, i dati dei condomini morosi ed il rifiuto dell'amministratore risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale.

Al riflesso di quanto sopra, il Condominio OMISSIS va condannato a comunicare alla società OMISSIS le tabelle millesimali e i nominativi dei condomini morosi, completi del codice fiscale, della data e del luogo di nascita, della residenza o domicilio.

Infine, va accolta la domanda di condanna del Condominio, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della penale nella misura di € 20,00 per ogni giorno di ritardo per



la trasmissione delle generalità dei condomini morosi con decorrenza dalla notifica della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da OMISSIS in persona del legale rappresentante, nei confronti del Condominio OMISSIS, in persona dell'amministratore pro-tempore, così provvede:

- condanna il Condominio OMISSIS a comunicare alla società le tabelle millesimali e i nominativi dei condomini morosi, con l'indicazione dei anagrafici di residenza e fiscali, risultanti dalle tabelle millesimali di cui all'art. 1130 co. 1 n. 6 c.c.;
- condanna il Condominio OMISSIS a pagare alla società OMISSIS la somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo della comunicazione suddetta;
- condanna il Condominio OMISSIS alla refusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 343,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 300,00 per competenze, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara il 12.04.2025

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Emilia Maria Della Fazia

